



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 241 DEL 10/10/2025

OGGETTO : VIA ADIGE 5/40 PROROGA - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta presentata da CAP HOLDING SPA prot. 28130 del 22/09/2025 per richiedere la proroga temporale della ordinanza nr. 218/2025 per la chiusura della sede stradale, in via Adige 5/40 - codice CASE 6326995;

Rilevato che la Via Adige è strada a senso unico di marcia e in concomitanza dei lavori che occluderanno un tratto, occorre garantire il transito veicolare ai Residenti per raggiungere le proprie abitazioni;

Ritenuto che per esigenze di sicurezza dei veicoli e dei pedoni è necessario provvedere ad adottare una diversa e temporanea disciplina della circolazione stradale al fine di consentire lo svolgimento dei lavori previsti nelle località indicate;

Considerate le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;

Visto il Dlgs. 267/2000;

ORDINA

giusta apposizione a carico dell'impresa esecutrice i lavori nelle 48 ore precedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento della prescritta segnaletica nonché di avvisi ai cittadini residenti a norma del D.Lgvo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del relativo Reg. di Esecuzione D.P.R 495/92 (in particolare art. 30 e seguenti per i cantieri stradali) e dei Decreti e/o Circolari attuative, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

IN VIA ADIGE dal civico 5 al civico 40 dalle ore 09:00 del 13/10/2025 alle ore 18:00 del 14/10/2025

- Il **DIVIETO DI TRANSITO** a tutti i veicoli **ECCEPITO** (compatibilmente con i lavori in corso e a insindacabile giudizio della Direzione Lavori) i veicoli dei soli residenti e dei mezzi d'opera dell'impresa;
- Il **LIMITE DI VELOCITÀ** DI 30KM/H;
- il **DIVIETO DI SOSTA** con obbligo della rimozione forzata ambo i lati;
- la **STRADA A FONDO CHIUSO** in corrispondenza del tratto a monte e a valle dei lavori
- il **SENSO UNICO ALTERNATO** con precedenza per i veicoli che accedano alla Via Adige da
- il **DIVIETO DI TRANSITO** eccetto i mezzi d'opera del cantiere;



DISPONE

la posa della segnaletica stradale prescritta per le modifiche ordinate e l'osservanza per tutto il periodo di durata dell'ordinanza delle seguenti prescrizioni generali:

- che l'area dell'occupazione sia delimitata in modo visibile sia di giorno che di notte;
- che nel caso di scavi e re interri dovrà essere sempre garantita l'uniformità della sede stradale;
- che sia garantita la sicurezza dei pedoni e veicoli per mezzo di idonea segnaletica nel caso di manovre di mezzi operativi nelle aree adiacenti;
- che i divieti ed altresì le deviazioni di ostacolo e di percorso siano resi noti con l'apposita segnaletica stradale;
- che la ditta esecutrice adotti, durante tutta la durata dei lavori, i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e del transito veicolare nella zona interessata dall'occupazione
- che ogni e qualsiasi atto vigente di disciplina della circolazione, in contrasto con la presente ordinanza, sia temporaneamente sospeso;
- che al mancato rispetto delle suesposte condizioni consegua la perdita di ogni effetto di legge del presente atto
- che il presente provvedimento potrà essere revocato in ogni tempo per ragioni di pubblico interesse e/o necessità

MANDA

- al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune per la massima diffusione della presente ordinanza alla Cittadinanza tramite i canali istituzionali dell'ente e ogni altra forma di informazione ritenuta valida;
- ai soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs 285/92, per il controllo sul rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
 - giurisdizionale, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione territorialmente competente;
 - straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
 -
- che l'Amministrazione Comunale di Lainate si intende manlevata da ogni e



Città di Lainate

qualsiasi responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti e accadimenti che potrebbero occorrere in concomitanza e/o cagione di fatti ed atti singolarmente attuati dai soggetti attuatori delle modifiche stradali;

- che la presente Ordinanza disciplina gli aspetti viabilistici e NON costituisce od integra autorizzazione allo svolgimento di attività per le quali sia richiesto un titolo abilitativo da acquisire preventivamente presso gli uffici competenti e da esibire ai controlli;
- che a norma della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è la Comandante di Corpo Polizia Locale Sara Bosatelli;
- per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della Strada - nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità;
- il presente provvedimento costituisce documento informatico in formato digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comandante
SARA BOSATELLI / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente